

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1042**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

28/04/2024 - 06:37

# Indice

1. DDL S. 1042 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1042 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	31
1.3.1. Sedute . . . . .	32
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	33
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	34
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 76 (pom.) del 19/03/2024 . . . . .	35
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 79 (pom.) del 09/04/2024 . . . . .	41
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	43
1.4.1. Sedute . . . . .	44
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	45
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	46
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/03/2024 . . . . .	47
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	48
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (ant.) del 27/03/2024 . . . . .	49
1.4.2.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 149 (ant.) del 03/04/2024 . . . . .	59
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	69
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024 . . . . .	70
1.4.2.3.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 223 (ant.) del 27/03/2024 . . . . .	74
1.4.2.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	76
1.4.2.4.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/03/2024 . . . . .	77
1.4.2.4.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 117 (pom.) del 26/03/2024 . . . . .	82

## **1. DDL S. 1042 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1042

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1042

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO) e con il **Ministro per gli affari europei il Sudle politiche di coesione e il PNRR** (FITTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

### ***Premessa***

L'Accordo di cui si propone la ratifica serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, avente sede in Milano (ed in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale, creata a seguito dell'emendamento all'Accordo TUB adottato dal Comitato Amministrativo il 26 giugno 2023 e che è prevista diventare operativa dopo dodici mesi dall'adozione della decisione di emendamento), del Tribunale Unificato dei Brevetti (nel seguito, "TUB") a seguito dell'Accordo che istituisce tale Tribunale fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (nel seguito, "l'Accordo TUB") e dello Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo TUB (di seguito "lo Statuto TUB"). L'Accordo TUB comprensivo dei suoi allegati è entrato in vigore il 1° giugno 2023.

L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB, fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016 (nel seguito "PPI") ed entrato in vigore il 27 ottobre 2021, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione territoriale di primo grado.

### ***Contenuto dell'Accordo di sede***

L'Accordo si articola in un preambolo e 20 articoli, di seguito descritti.

#### ***Il preambolo***

Il preambolo richiama l'Accordo TUB, lo Statuto TUB, nonché il PPI; esso inoltre disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana. Precisa che l'Accordo ha, quindi, l'obiettivo di disciplinare le misure necessarie a garantire l'insediamento ed il buon funzionamento degli Uffici TUB in Milano.

#### **L'articolato**

L'*articolo 1* contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Per "Personale del TUB" si intendono i giudici e l'altro personale assegnato alla divisione in Italia, invece per "personale amministrativo" si intende il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB. Le "autorità italiane competenti" sono le Autorità nazionali o locali dell'Italia in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e consuetudini italiane. Per "locali" si intende qualsiasi edificio, o parte di esso, messo a disposizione del TUB in Italia a qualsiasi titolo per l'esercizio delle sue attività ufficiali, comprese le strutture di supporto. Con "proprietà del TUB" si intendono tutte le proprietà, inclusi i fondi, entrate e altri beni, a qualsiasi titolo in possesso o in gestione, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali. Per "familiari" si intende il coniuge e gli stretti familiari conviventi a carico



del membro del Personale del TUB; infine con “organizzazioni internazionali” ci si riferisce a tali organizzazioni aventi sede in Italia.

**In virtù dell’articolo 2** l’Italia si impegna a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della divisione, i Locali che sono individuati nell’Allegato I dell’Accordo. La disposizione in esame stabilisce inoltre che i Locali saranno utilizzati unicamente in modi compatibili con le funzioni istituzionali del TUB. Al fine di agevolare l’applicazione dell’Accordo di sede, il TUB si impegna a notificare alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di altri locali per lo svolgimento di attività ufficiali.

**L’articolo 3** riconosce la personalità giuridica del TUB come prevista dall’articolo 4 dell’Accordo TUB, e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

**L’articolo 4** precisa che i Locali destinati al TUB sono in grado di ospitare la divisione e che l’Italia si impegna a fare in modo che la divisione riceva i servizi di pubblica utilità necessari per il suo funzionamento ed abbia il più ampio accesso possibile alla rete Internet e agli altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. L’Italia si impegna, inoltre, a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali e l’Italia si impegna a fornire le autorizzazioni necessarie. Le spese di manutenzione dei Locali destinati al TUB sono a carico dell’Italia ed è facoltà delle parti stipulare intese supplementari per la migliore applicazione dell’articolo 4 stesso.

**L’articolo 5** dispone l’inviolabilità dei Locali e stabilisce che nessuna pubblica autorità italiana possa avere accesso ai locali senza consenso del Presidente della Corte di Primo Grado o persona da questo delegata (presumibilmente, il giudice presidente della Divisione locale di Milano e, quando sarà operativa, il giudice presidente della sezione di Milano della Divisione centrale). Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un’azione immediata nell’interesse della sicurezza pubblica. Le autorità italiane saranno tenute a garantire libero accesso ai Locali alle persone indicate all’articolo 14 del PPI. L’inviolabilità di cui all’articolo 4 PPI si applica a tutti i materiali appartenenti o detenuti dal TUB, indipendentemente dalla loro collocazione, nonché a tutte le informazioni ivi contenute.

**L’articolo 6** stabilisce che le Autorità italiane adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei Locali.

**L’articolo 7** garantisce le comunicazioni dirette al TUB e al suo personale, e assicura alle comunicazioni ufficiali TUB i medesimi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici.

**L’articolo 8** riconosce al TUB e alle proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall’articolo 5 PPI, immunità che si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, in relazione ai quali il TUB ha oneri di identificazione e di garantire un’assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi.

**L’articolo 9** stabilisce la facoltà per il TUB di esporre la propria bandiera e il proprio emblema nei Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, sito internet e nei documenti.

**L’articolo 10** disciplina le agevolazioni finanziarie, esentando che il TUB e le sue Proprietà dalle imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani – ivi compresi l’imposta sul valore



aggiunto (IVA) per gli acquisti di rilevante importo – nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali, e con l'eccezione espressa dei tributi corrispondenti all'erogazione di servizi di pubblica utilità.

**L'articolo 11** prevede esenzioni fiscali per un massimo di due veicoli acquistati o importati dal TUB per suo uso ufficiale, e dai relativi carburanti e lubrificanti.

**L'articolo 12**, relativo al Personale TUB, prevede il rilascio al Personale del TUB (e ai relativi familiari e domestici) di una carta d'identità che specifica lo status del titolare. L'articolo prevede inoltre, senza pregiudizio a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dallo Statuto TUB e dal PPI, le esenzioni fiscali e le altre agevolazioni consuetudinarie in favore del Personale del TUB e dei relativi familiari e domestici. Con particolare riferimento ai giudici, l'articolo in questione stabilisce che essi, ove non aventi la residenza permanente in Italia, godano entro i due anni dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, dell'esenzione dall'IVA sull'acquisto di mobili e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia. Si applica solo ai giudici, al cancelliere e al vice cancelliere, anche ove siano cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia, come peraltro già previsto dall'art. 9, paragrafo 3 lettera b) del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti del 19 giugno 2016 ratificato con legge 4 dicembre 2017, n.201, l'esenzione dalle imposte italiane su salari ed emolumenti. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici, non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia, possono invece essere tenuti in considerazione dalle Autorità italiane al fine di calcolare la tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti. Ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono inoltre concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

**L'articolo 13** prevede che su richiesta, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) possa autorizzare i familiari del Personale TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. Essi e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro, a tali attività non si applicano privilegi e immunità.

**L'articolo 14** regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale e stabilisce che a copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso e ai fini pensionistici, esso sia iscritto nel Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale e nel Piano pensionistico istituiti dal TUB. Il Personale del TUB impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è iscritto e coperto dal Piano pensionistico del TUB, ma non è iscritto né coperto dal Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale del TUB. Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al Personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

**L'articolo 15** prevede che le Autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del Personale TUB e dei loro familiari, che non abbiano la cittadinanza italiana o che risiedano stabilmente in Italia, nonché l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale. Se necessari, i visti saranno concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte dei richiedenti, di un documento ufficiale del TUB che ne certifichi lo status.

**L'articolo 16** disciplina le disposizioni particolari e stabilisce che il TUB comunichi alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del Personale, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni. Senza pregiudizio per i loro privilegi e

immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal PPI e dall'Accordo *de qua* hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato. I privilegi e le immunità accordati ai sensi del PPI e dell'Accordo *de qua* non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano ma esclusivamente nell'interesse del TUB. Il TUB collaborerà in ogni momento con le Autorità italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra menzionati. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunità del proprio personale quando ritenga che tali immunità ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunità appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data degli stessi.

**L'articolo 17** dispone che per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo TUB, l'Italia si impegna a fornire al TUB personale di supporto amministrativo per la divisione ubicata nel territorio del Paese; tale personale viene distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti italiani, senza onere alcuno per il TUB, a tale personale si applica l'immunità prevista dall'articolo 10 par.1 del Protocollo.

**L'articolo 18** disciplina la responsabilità internazionale del TUB derivante dalle attività sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà in carico dell'Italia. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB. Inoltre, il risarcimento è previsto per qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB.

**L'articolo 19** regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le Parti e, se non vi è intesa, su richiesta di una o entrambe le Parti, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dal PPI.

**L'articolo 20** disciplina, infine, l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata. Le modifiche all'allegato I entrano in vigore al momento della firma tra le parti.



L'Accordo in esame integra il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (di seguito denominato "TUB") fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016 (nel seguito "PPI"), ratificato dall'Italia con legge 4 dicembre 2017, n. 201, ed entrato in vigore il 27 ottobre 2021, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione, stabilendo misure di sostegno, agevolazioni e immunità usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali con sede in Italia e necessarie all'insediamento e al buon funzionamento della divisione in Italia del Tribunale.

L'accordo in esame si rende dunque necessario per far fronte a specifiche obbligazioni internazionali dell'Italia derivanti dall'Accordo che istituisce tale Tribunale fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (nel seguito, "l'Accordo TUB") e dello Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo TUB (di seguito "lo Statuto TUB"), entrati in vigore per l'Italia il 1° giugno 2023, consentendo il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana del TUB, avente sede in Milano e, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale, creata a seguito dell'emendamento all'Accordo TUB adottato dal Comitato Amministrativo il 26 giugno 2023 che è prevista diventare operativa dopo dodici mesi dall'adozione della decisione di emendamento.

**L'articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Esso non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 2** impegna l'Italia a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della divisione dell'Organismo in Italia, i Locali che sono individuati nell'Allegato I dell'Accordo. La disposizione in esame stabilisce inoltre che i Locali saranno utilizzati unicamente in modi compatibili con le funzioni istituzionali del TUB. Al fine di agevolare l'applicazione dell'Accordo di sede, il TUB si impegna a notificare alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di altri Locali per lo svolgimento di attività ufficiali. Tali locali sono messi a disposizione del TUB dal Ministero della Giustizia e sono siti in Milano alla via San Barnaba n. 50, in un immobile di proprietà comunale utilizzato anche dagli Uffici giudiziari aventi sede a Milano, e constano di una superficie complessiva pari a circa mq. 870 lordi, suddivisi in:

- 16 stanze ad uso ufficio /studio magistrati;
- 2 stanze ad uso aula;
- 1 sala riunioni;
- 1 sala attesa.

Tali locali sono messi a disposizione unitamente alle necessarie infrastrutture e sono allo stato, solo in parte state già acquistate le attrezzature necessarie alla relativa operatività.

Ai fini di garantire la piena operatività delle infrastrutture occorre una spesa di 200.000 euro una tantum per il 2024 per la fornitura di arredi, targhe, impianti audio-video e materiale informatico per la sezione della divisione centrale del TUB.

**L'articolo 3** riconosce la personalità giuridica del TUB come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo TUB, e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Esso non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 4** contiene precisazioni riguardanti i Locali messi a disposizione del TUB con l'impegno da parte italiana a garantire i servizi di pubblica utilità necessari per funzionamento ed ampio accesso alla rete internet e agli altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. L'Italia si impegna, inoltre, a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato

dei Brevetti. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei locali e l'Italia si impegna a fornire le autorizzazioni necessarie.

L'Italia, inoltre, si impegna a sostenere le spese di gestione e di funzionamento delle divisioni italiane del TUB per un importo complessivo pari a 150.000 euro annui, individuate nella seguente tabella:

<i>Facility management</i>	25.000 €
Consumi teleriscaldamento	25.000 €
Consumi elettrici	60.000 €
<b>Accesso alla rete internet e altri canali di comunicazione</b>	<b>28.250 €</b>
Fotocopiatrici (noleggio)	1.750 €
Cancelleria	5.000 €
Altri costi di gestione e imprevisti	5.000 €
<b>Totale</b>	<b>150.000 €</b>

*Tabella 1*

Per gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali (prevenzione e riparazione di danni strutturali e ristrutturazioni), da erogare quale contributo forfettario in favore del Comune di Milano, in quanto soggetto proprietario dell'immobile e titolare dei suddetti interventi, è autorizzata la spesa, quantificata in maniera forfettaria, di **euro 20.000 annui a decorrere dal 2024**.

*L'articolo 5* dispone l'inviolabilità dei Locali e stabilisce che nessuna pubblica autorità italiana possa avere accesso ai locali senza consenso del Presidente della Corte di Primo Grado o persona da questo delegato. Da tale articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

*L'articolo 6* stabilisce che le Autorità italiane adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei locali. Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il servizio di vigilanza dei locali che ospitano il TUB, siti in via S. Barnaba, è già assolto allo stato attuale tramite personale di vigilanza privata ed il palazzo è già presidiato mediante un servizio di sorveglianza in quanto sede degli Uffici giudiziari del Tribunale di Milano ubicati nello stesso immobile.

*L'articolo 7* garantisce le comunicazioni dirette al TUB e al suo personale e assicura alle comunicazioni ufficiali TUB i medesimi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici. Da tale articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

*L'articolo 8* riconosce al TUB e alle proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del PPI, immunità che si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, in relazione ai quali il TUB ha oneri di identificazione e di garantire un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi. Gli unici oneri previsti dall'articolo in esame sono quelli relativi all'obbligo di copertura assicurativa dei veicoli utilizzati dal TUB per le proprie attività istituzionali, essi però gravano esclusivamente sul TUB e non sul bilancio dello Stato.

*L'articolo 9* stabilisce la facoltà per il TUB di esporre la propria bandiera e il proprio emblema nei Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, sito internet e nei documenti. Esso non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 10** disciplina le agevolazioni finanziarie, esentando il TUB e le sue Proprietà dalle imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani – ivi compresi l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di rilevante importo – nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali, e con l'eccezione espressa dei tributi corrispondenti all'erogazione di servizi di pubblica utilità.

**L'articolo 11** prevede esenzioni fiscali per un massimo di due veicoli acquistati o importati dal TUB per suo uso ufficiale, e dai relativi carburanti e lubrificanti.

**L'articolo 12** prevede il rilascio al Personale del TUB (e ai relativi familiari e domestici) di una carta d'identità che specifica lo status del titolare. L'articolo prevede inoltre, senza pregiudizio di quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dallo Statuto TUB e dal PPI, le esenzioni fiscali e le altre agevolazioni consuetudinarie in favore del Personale del TUB e dei relativi familiari e domestici. L'articolo inoltre prevede che, fatta eccezione per i giudici, il cancelliere e il vice cancelliere, le esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 12 (esenzione da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB) non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia. L'esenzione accordata ai giudici, al cancelliere e al vice cancelliere si limita a ribadire quanto già previsto dall'art. 9, paragrafo 3, lettera b) del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti del 19 giugno 2016 e ratificato con legge 4 dicembre 2017, n.201. Tale disposizione infatti già prevede che i giudici e il cancelliere godano di esenzione dalla tassazione nazionale su salari, stipendi ed emolumenti percepiti dal tribunale. L'estensione dell'esenzione in oggetto al vice-cancelliere si desume dall'articolo 1 lettera j) del Protocollo sui privilegi e le immunità del 19 giugno 2016, ai sensi del quale, con il termine di "Cancelliere", si intendono sia il Cancelliere che il Vice Cancelliere del Tribunale. La disposizione pertanto non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo meramente ripetitiva di obblighi internazionali già vigenti.

**L'articolo 13** prevede che su richiesta, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) possa autorizzare i familiari del personale TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. Essi e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro; a tali attività non si applicano privilegi e immunità.

**L'articolo 14** regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale e stabilisce che a copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso e ai fini pensionistici, esso sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale e nel piano pensionistico istituiti dal TUB.

Dagli articoli da 10 a 14 non discendono effetti finanziari tenuto conto che l'Italia ha ratificato, con legge 4 dicembre 2017, n. 201, il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016. In particolare, le esenzioni e i privilegi fiscali introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano fattispecie di rinuncia a maggior gettito e pertanto non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15** prevede che le Autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del Personale TUB e dei loro familiari, che non abbiano la cittadinanza italiana o che risiedano stabilmente in Italia, nonché l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale. Da tale disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 16** disciplina le disposizioni particolari e stabilisce che il TUB comunichi alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del Personale, dei relativi familiari e del

personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal PPI e dall'Accordo de qua hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato. Da tale disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

*L'articolo 17* prevede che per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo istitutivo, l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo per la divisione locale ubicata in Italia. Tale personale viene distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti italiani, senza onere alcuno per il TUB.

Allo stato attuale il Ministero della Giustizia ha assegnato, a titolo di personale di supporto amministrativo al TUB, n. 7 unità di personale non dirigenziale full-time. Tale personale è assegnato alla Corte di Appello di Milano, quale organo territoriale di vertice, per le specifiche attività della divisione del TUB.

Pertanto, la legge di ratifica autorizza il Ministero della Giustizia a distaccare fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale. Gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo del personale chiamato a prestare servizio presso il TUB restano a carico della amministrazione di appartenenza.

Per l'attività di formazione del predetto personale, che si svolge regolarmente presso le diverse divisioni europee dell'Organismo comportando delle spese di missione del personale preposto, è stimabile, solo forfettariamente, una spesa dell'ordine di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, considerato che il predetto personale è già operativo presso la sede locale. Le spese di missione sono calcolate forfettariamente prevedendo la partecipazione di 5 funzionari ad almeno un corso di formazione all'anno nelle sedi TUB a rotazione indicate per le attività di formazione (Budapest, Lussemburgo, Parigi, Monaco di Baviera) e includono i costi di viaggio, vitto e alloggio per tre giornate di permanenza in loco (3.000 euro per funzionario di cui 1.000 euro per i viaggi AR, 600 euro per 3 notti di alloggio, e le risorse restanti per le spese di vitto e trasferimento).

*L'articolo 18* dispone che la responsabilità internazionale del TUB derivante dalle attività sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà a carico dell'Italia. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB. Inoltre, il risarcimento è previsto per qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB. Da tali disposizioni non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*L'articolo 19* regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le Parti e, se non vi è intesa, su richiesta di una o entrambe le Parti, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dall'art.16, comma 2, del PPI. Tale disposizione prevede che il ricorso ad un Tribunale arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie sia una ipotesi esclusivamente residuale ed in tale ipotesi gli eventuali oneri saranno a carico del bilancio del Ministero della Giustizia a valere sulle risorse già stanziare a legislazione vigente per tali finalità.

*L'articolo 20* disciplina, infine, l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata. Le modifiche all'allegato I entrano in vigore al momento della firma tra le parti. Da tale disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale Unificato dei Brevetti, autorizzato con legge n. 214 del 2016, sulla base della stima *illo tempore* effettuata, la legge di ratifica dell'Accordo di sede dispone l'integrazione dello stanziamento del capitolo 1457/Giustizia per 460.000 euro nel 2024, 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Tale adeguamento, che riflette le stime aggiornate del volume di attività che si prevede il Tribunale sarà chiamato a svolgere (numero di imprese che si rivolgeranno al tribunale) e del correlato livello di introiti da diritti processuali, tenuto conto degli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, si rende necessario a seguito del ritardo intervenuto nell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni causato dalla Brexit e dalla ritardata ratifica da parte di altri Stati Membri.

TABELLA RIASSUNTIVA ONERI

	2024	2025	2026	2027	2028	A decorrere dal 2029
ART. 2 Spese avviamento Sede (arredi, PC, targhe, Impianti audio-video etc)	200.000					
Art. 4 Spese funzionamento Sede	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Art. 4 Contributo forfettario Comune Milano	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ART. 17 spese di missione	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Incremento capitolo 1457/Giustizia per quota di partecipazione ITA	460.000	200.000	200.000	100.000	100.000	
<b>Totale</b>	<b>845.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>170.000</b>

Con riferimento agli oneri indicati nella tabella di cui sopra, la legge di ratifica dell'Accordo prevede che si provveda alla copertura finanziaria mediante riduzione per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.







*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Puciotto".

21/02/2024



Con riferimento agli aspetti tecnico-normativi l'Accordo in questione non incide sulle leggi e i regolamenti nazionali in vigore. L'Accordo in questione non presenta inoltre profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea e con altri obblighi internazionali.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, avente sede in Milano (ed in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale, creata a seguito dell'emendamento all'Accordo TUB adottato dal Comitato Amministrativo il 26 giugno 2023 e che è prevista diventare operativa dopo dodici mesi dall'adozione della decisione di emendamento), del Tribunale Unificato dei Brevetti (nel seguito, "TUB") a seguito dell'Accordo che istituisce tale Tribunale fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (nel seguito, "l'Accordo TUB") e dello Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo TUB (di seguito "lo Statuto TUB"). L'Accordo TUB comprensivo dei suoi allegati è entrato in vigore il 1° giugno 2023.

L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB, fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016 (nel seguito "PPI") ed entrato in vigore il 27 ottobre 2021, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione territoriale di primo grado.

### **2. Analisi del quadro normativo nazionale.**

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione.

### **3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non incide, modificandole, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

**4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO dell'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea.**

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

**3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le norme internazionali in materia di status delle Organizzazioni Internazionali e del trattamento del loro personale.

**4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

**5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazione e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

- 5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

- 8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**


Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.

Dichiarazione di esclusione dell'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 31.01.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min.Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato « Accordo ».

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a

quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Personale amministrativo di supporto)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonché per le finalità relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo è pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MAECI|1311|31/01/2024|0014164-I - Allegato Utente 1 (A01)

## ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (successivamente denominato "il TUB") dall'altra parte  
(denominati, collettivamente, "le Parti contraenti");

CONSIDERANDO l'Accordo che istituisce il TUB fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (successivamente denominato "l'Accordo istitutivo") e lo Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo istitutivo (successivamente denominato "lo Statuto del TUB");

CONSIDERANDO il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (successivamente denominato "il Protocollo");

CONSIDERANDO che il Protocollo prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione del Tribunale di primo grado;

CONSIDERANDO che il presente Accordo integra le disposizioni del Protocollo e disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento della divisione del TUB in Italia;  
hanno convenuto quanto segue:

### ARTICOLO 1 USO DEI TERMINI

1. Ai fini del presente Accordo, si intendono per:

- a) "Personale del TUB" i giudici e l'altro personale la cui assegnazione alla divisione in Italia è notificata dal TUB secondo l'articolo 15 del Protocollo;
- b) "Personale di supporto amministrativo" il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo istitutivo;
- c) "Autorità italiane competenti" le Autorità nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini italiane;
- d) "Locali"
  - i. qualsiasi edificio, o parte di esso, di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del TUB in Italia per l'esercizio delle sue attività ufficiali, ivi incluse le strutture di supporto;
  - ii. in accordo con le Autorità italiane competenti e per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che è temporaneamente utilizzato dal TUB;
- e) "Proprietà del TUB" tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, in locazione, possesso o gestione da parte del TUB in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali;
- f) "Familiari" il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale del TUB;
- g) "Organizzazioni internazionali in Italia", le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.



## **ARTICOLO 2 SEDE**

1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I.
2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attività ufficiali del TUB.
3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.

## **ARTICOLO 3 PERSONALITA' GIURIDICA**

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica del TUB, come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacità di:
  - a) stipulare contratti;
  - b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
  - c) stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, il TUB è rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.

## **ARTICOLO 4 SOSTEGNO GENERALE**

1. L'Italia consegna i Locali al TUB in condizione di ospitare la divisione.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti al TUB i servizi di pubblica utilità necessari per il corretto funzionamento della divisione, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o rischio di interruzione di tali servizi, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del TUB non subiscano conseguenze negative.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire al TUB l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanze diplomatiche straniere. L'Italia si impegna a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti.
4. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. L'Italia provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al TUB per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.
5. I lavori di manutenzione dei Locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali e di ristrutturazioni dei Locali che possono essere necessarie, sono a carico dell'Italia.
6. Fermo restando quanto previsto in questo Accordo, le Amministrazioni italiane competenti e il TUB possono stipulare intese supplementari per la migliore applicazione del presente articolo.

#### **ARTICOLO 5** **INVIOLABILITA' DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI**

1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compiere alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente.
2. Il consenso ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. Le Autorità italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del Protocollo.
4. L'inviolabilità conferita dall'articolo 4 del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenuti dal TUB nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

#### **ARTICOLO 6** **PROTEZIONE DEI LOCALI**

Le Autorità italiane competenti adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei Locali.

#### **ARTICOLO 7** **COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al Personale del TUB presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.
2. Il TUB ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

#### **ARTICOLO 8** **IMMUNITA' DEL TUB**

1. L'Italia concede al TUB e alle Proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del Protocollo.
2. Le suddette immunità si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tale fine.
3. Il TUB adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
4. Il TUB stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto.

#### **ARTICOLO 9 BANDIERA E STEMMA**

Il TUB ha la facoltà di esporre la propria bandiera e il proprio emblema sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, così come nel suo sito internet e nei suoi documenti.

#### **ARTICOLO 10 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE**

1. Il TUB e le Proprietà del TUB, ovunque situate, sono esenti da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
2. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari e forniti al TUB per le sue attività ufficiali. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di rilevante importo" si applica all'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano ai tributi che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità resi dalle Autorità italiane competenti al TUB.
4. Il TUB è esente da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia. Tuttavia, il TUB non chiederà l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate di valore pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. Il TUB può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

#### **ARTICOLO 11 VEICOLI**

1. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali.
2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.

#### **ARTICOLO 12 PERSONALE DEL TUB**

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia al Personale del TUB, ai relativi Familiari e alle persone al servizio domestico del predetto personale una carta d'identità che specifica lo status del titolare.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dell'articolo 8 dello Statuto del TUB e degli articoli 9 e 10 del Protocollo, il Personale del TUB:

- a) se è soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, è esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB;
  - b) è esente, assieme ai propri Familiari e alle persone al loro servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
  - c) è immune dal sequestro dei bagagli ufficiali;
  - d) riceve, assieme ai propri Familiari, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani;
  - e) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
  - f) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni – dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di diciotto mesi ad iniziare dalla notifica dell'assegnazione da parte del TUB e per un massimo di due spedizioni – la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà immatricolato con serie speciali;
  - g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera f), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi e imposte;
  - h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso il TUB, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in suo uso e possesso.
3. Per un periodo di due anni ad iniziare dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, qualunque sia l'ultima, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di mobili e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
  4. Fatta eccezione per i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, il paragrafo 2, lettera a), non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia.
  5. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici non avente la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia possono essere tenuti in considerazione dalle Autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti.
  6. Oltre ai privilegi e alle immunità previste ai paragrafi 2 e 3, ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

### **ARTICOLO 13 IMPIEGO DEI FAMILIARI**

1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività già terminata, una nuova richiesta di autorizzazione è richiesta ai sensi del presente Articolo.
3. Privilegi e immunità non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.

#### **ARTICOLO 14 SICUREZZA SOCIALE**

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, il Personale del TUB è iscritto nel Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale e nel Piano pensionistico istituiti dal TUB.
2. Il Personale del TUB impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è iscritto e coperto dal Piano pensionistico del TUB. Tale personale non è invece iscritto né è coperto dal Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale del TUB, ed è iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o nello Stato membro di rispettiva cittadinanza.
3. Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al Personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

#### **ARTICOLO 15 ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA**

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del presente Accordo, le Autorità italiane competenti adottano le misure necessarie per facilitare:
  - a) l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB, del loro coniuge e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana o risiedano stabilmente in Italia;
  - b) l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale.
2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale del TUB che certifichi il loro status.

#### **ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 17, dei relativi Familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni.
2. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato.
3. I privilegi e le immunità accordati ai sensi del Protocollo e del presente Accordo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del TUB, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la libertà d'azione del TUB e la completa indipendenza delle persone in questione.
4. Il TUB collabora in ogni momento con le Autorità italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra menzionati.

5. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunità del suo personale quando ritenga che tali immunità ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunità appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data degli stessi.

#### **ARTICOLO 17 PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO**

1. Per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo istitutivo, l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo per la sua divisione in Italia.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 è distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e senza oneri per il TUB.
3. Al personale di cui al paragrafo 1 si applica l'immunità prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.

#### **ARTICOLO 18 RESPONSABILITA'**

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del TUB sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà in carico dell'Italia.
2. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di:
  - a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB;
  - e
  - b) qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB.

#### **ARTICOLO 19 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di negoziato tra le Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura sono deferite, su richiesta di un delle Parti o di entrambe, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo.

**ARTICOLO 20**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano che le procedure richieste dalle rispettive regolamentazioni interne sono state completate.
2. Gli emendamenti al presente Accordo entreranno in vigore secondo quanto previsto dal paragrafo 1.
3. Le modifiche o integrazioni all'Allegato I entreranno in vigore alla data della firma del relativo accordo emendativo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Roma* il *26/07/2024* in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana




Per il Tribunale unificato dei brevetti



# ALLEGATO I / ANNEX I

Milano, Via San Barnaba, n. 50.

Planimetria III Piano / 3<sup>rd</sup> Floor plan



Gr.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 76 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

76<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, dà conto del disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel gennaio 2024, tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti, ricordando, innanzitutto, che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti - attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia - responsabile per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale, composto operativamente da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli, ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'Italia ha avviato un'intensa azione diplomatica per ricollocare a Milano una delle sedi inizialmente prevista a Londra. Con la decisione adottata il 26 giugno 2023, il Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti ha istituito una seconda sede della Divisione centrale proprio nella città meneghina, destinata a divenire operativa da giugno 2024.

La sollecita presentazione del disegno di legge in esame risponde all'esigenza di voler palesare in modo esplicito la volontà dell'Italia, quindi, di rafforzare la collaborazione con il Tribunale, garantendo l'immediata operatività sul suo territorio della nuova sede milanese, tenuto conto come proprio l'apertura di tali uffici rappresenti un passo importante per la protezione della proprietà industriale e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema Paese.

L'Accordo in via di ratifica - prosegue il relatore - è finalizzato a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, con sede a Milano, ed in prospettiva della sezione di Milano della Divisione centrale, del Tribunale Unificato dei Brevetti. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale Unificato dei Brevetti che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni

internazionali aventi sede in Italia.

Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3). Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8).

Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (artt. 10 e 11), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (articolo 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (articolo 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (articolo 16).

Di interesse è anche l'articolo 17 che stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. In relazione agli oneri economici, l'articolo 3, li valuta in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(1057\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2021 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, spiegando che esso mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le Parti.

Composta da 12 articoli, l'intesa bilaterale disciplina i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, prevedendo innanzitutto che la Parte richiesta, a seguito del

riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adottati tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, prendendo contatto con le autorità della Parte richiedente al fine di ottenere informazioni sul rischio di dispersione di tali beni e per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti in oggetto, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni (articolo 2).

Con riferimento alla conservazione, alla destinazione e al riparto dei beni sottoposti a sequestro, l'Accordo (articolo 3) prevede che tali beni rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, viene previsto che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eventualmente di vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre, in caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il cinquanta per cento degli stessi siano trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente.

Ai sensi dell'articolo 4, il ricavato della vendita dei beni, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti espressamente individuati, a meno che i beni in questione non debbano essere restituiti alle parti offese, danneggiate o che comunque abbiano diritto alla loro restituzione o al risarcimento dei danni (articolo 7), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (articolo 5). Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (articolo 3, comma 3). È inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferire i beni in questione. Inoltre, nel caso in cui i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (articolo 3, comma 4).

Le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti sono individuate, rispettivamente, nel Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria), per l'Italia, e nella Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino (articolo 6).

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono in ordine al corretto trattamento dei dati personali (articolo 8), alla compatibilità delle norme recate con il diritto internazionale e dell'Unione europea (articolo 9) e alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative dell'intesa (articolo 10). L'articolo 11, recante una norma transitoria, specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il testo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore, ricordando, innanzitutto, come un disegno di legge recante la ratifica del medesimo Accordo (Atto Senato n. 2029) fosse stato già esaminato nel corso della XVIII legislatura dall'allora Commissione Affari esteri ed emigrazione del Senato, ma il suo esame, avviato nella seduta del 2 marzo 2021, non poté concludersi per la fine della legislatura.

L'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, e che intende imprimere un nuovo livello di ambizione all'influenza politica ed economica dell'Unione europea nel sud-est asiatico, è fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegnando le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

L'intesa definisce, quindi, i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, esplicitando l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Il Titolo III (artt. 3-8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, disciplina la cooperazione fra le Parti nella lotta al terrorismo, l'impegno per la punizione dei grandi crimini di portata internazionale, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo disciplina quindi gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV, articoli 9-16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relativamente alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 17-22) riserva una particolare attenzione alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, disciplina la protezione dei dati personali e promuove il dialogo in materia di migrazione e la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I successivi articoli dell'Accordo (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le Piccole e Medie Imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Ulteriori ambiti di cooperazione sono individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) prevede un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti, preposto a garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'intesa, a stabilire priorità e a formulare raccomandazioni.

Infine, l'Accordo reca le disposizioni finali (Titolo IX, articoli 42-5), che pongono una clausola evolutiva dell'intesa, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori, e disciplinano i casi di mancata esecuzione dell'intesa, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni, l'applicazione territoriale, la diffusione di informazioni e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.



Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità - conclude la relatrice - dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014, sottolineando come lo Spazio economico europeo (SEE) sia stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, che risulta in applicazione provvisoria sin dal 12 aprile 2014, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per l'Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Il successivo articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia - nuova Parte contraente - purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 79 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 3<sup>a</sup> Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

79<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Stefania [CRAXI](#) fa presente che, nonostante le reiterate sollecitazioni, anche sue personali, affinché fosse garantita, nell'odierna seduta della Commissione, la presenza di un esponente del Governo, vuoi del dicastero Esteri, vuoi del dicastero Difesa, purtroppo tale partecipazione non è stato possibile assicurare.

Propone, pertanto, che la Commissione proceda a licenziare solamente i due disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, rispetto ai quali sono pervenuti i previsti pareri della Commissione bilancio e non sono sorte obiezioni di alcun genere durante la discussione generale, risultando, peraltro, uno dei relatori proveniente dall'opposizione.

Dopo brevi interventi dei senatori [ALFIERI](#) (PD-IDP) e [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) tiene, comunque, a stigmatizzare la condotta del Governo, non ritenendo giustificabile, in alcun modo, la sua assenza ai lavori di un organismo parlamentare rilevante come la Commissione affari esteri e difesa del Senato.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), condividendo quanto testé formulato dal senatore Delrio, propone, quindi, di procedere secondo l'impostazione concordata.

La Commissione conviene.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Spagnolli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Paganella a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**



# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 26 MARZO 2024**

**52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**[TOSATO](#)**

*La seduta inizia alle ore 18,50.*

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 2, comma 1:

- nell'ambito del principio di delega di cui alla lettera *f*), volto a includere la formazione professionale tra le materie oggetto del Piano nazionale del settore vivaistico, previsto alla lettera *e*) del medesimo comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

- con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *l*), finalizzato a prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, si segnala la sovrapposizione di tale disposizione con l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, che ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4ª Commissione permanente**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**  
**MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024**  
**148ª Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**[TERZI DI SANT'AGATA](#)**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ( [COM\(2023\) 769 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 19)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione europea, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

Ricorda quindi i contenuti della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione Lega Anti Vivisezione (LAV) del 13 marzo 2024, e propone di formulare una risoluzione in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà.

Solo un intervento a livello di Unione consente infatti di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, e causando quindi una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Propone, peraltro, di rilevare che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo del fatto che alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Al riguardo, ritiene necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la

registrazione di cani e gatti, ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento.

Infine, in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, propone di rilevare la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera *b*), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera *c*); in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, propone infine di rilevare la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo politico che da sempre è sensibile alle tematiche sul rispetto del benessere degli animali, considerati come esseri senzienti.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) conviene su alcuni punti dello schema di risoluzione, ma esprime disaccordo circa il rilievo inerente ai costi, ritenendo corretto che per il benessere degli animali sia previsto un esborso finanziario aggiuntivo.

Inoltre, ritiene corretto tutelare maggiormente i piccoli allevatori, come previsto nella proposta di regolamento, e ritiene di sostenere anche gli articoli 9 e 12.

Preannuncia pertanto il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che gli animali vadano tutelati, ma che occorra tenere conto anche di come reperire le risorse aggiuntive necessarie a tal fine.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, anche rispetto all'esame presso la Camera dei deputati, e condivisione delle considerazioni svolte sul reperimento delle risorse necessarie.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ( [COM\(2023\) 637 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulla proposta di regolamento che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri sulla trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

Dopo alcune premesse inerenti alla finalità della difesa della democrazia in Europa dalle ingerenze straniere, che rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE, propone di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur sottolineando, in senso critico, due aspetti importanti.

Il primo concerne il principio di attribuzione. La proposta, infatti, individua come base giuridica esclusivamente l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno che, tuttavia, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta.

Il secondo aspetto riguarda la scelta dello strumento giuridico, al quale è attribuita la valenza della "armonizzazione massima", che esclude quindi la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi.

Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità, se non vi sono motivi di urgenza, di rinviare il voto per approfondire ulteriormente il tema.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene anzitutto che sulla materia oggetto d'esame, concernente anche il tema delle ingerenze straniere nella vita democratica dei Paesi europei, sia necessario dare un segnale importante. Salvaguardando il legittimo esercizio della rappresentanza di interessi per conto di soggetti *extra* UE, ritiene importante che sia approvata una normativa a difesa dell'assetto democratico dei Paesi europei. Riguardo ai tempi dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, pur ribadendo che il segnale che emerge dal rinvio o dal voto non è un segnale neutro.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene, al riguardo, che con una ulteriore riflessione si potrebbe esprimere una risoluzione più compiuta e più forte, ma si rimette alla decisione della Commissione.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) si dichiara disponibile a un breve rinvio alla prossima settimana.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alla posizione del senatore Matera e anche a quella del Presidente sulla necessità di dare un segnale importante sull'urgenza della difesa dell'ordine democratico occidentale in un contesto geopolitico che per molti aspetti si presenta drammatico e preoccupante.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara disponibile a votare subito, ritenendo importante dare un segnale il prima possibile, ma anche ad adeguarsi qualora si decida per un breve rinvio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla sessione plenaria della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), svolta a Bruxelles dal 24 al 26 marzo scorsi, sul tema della democrazia e dello Stato di diritto era intervenuto il senatore Lombardo, rimarcando l'importanza del tema con diverse argomentazioni.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) dà conto del suo intervento alla COSAC, citato dal Presidente, sul tema delle ingerenze straniere, ricordando come il Presidente della Corte di giustizia abbia auspicato elezioni europee libere e giuste (*free and fair elections*) con riferimento al procedimento democratico e che a tale scopo è stato predisposto il pacchetto sulla difesa della democrazia. Ritiene pertanto utile un breve rinvio, al fine di approfondire i contenuti del predetto pacchetto legislativo.

Interviene nuovamente la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), che condivide l'interesse della Commissione di dare un segnale forte sul tema. Ricorda come nella seduta di ieri era emerso il tema dell'armonizzazione massima della proposta di direttiva.

A differenza di quanto prospettato nello schema di risoluzione dal Relatore, ritiene che la delicatezza del tema richieda proprio una piena uniformità delle normative nazionali, come prefigurato nella proposta di direttiva, che consenta un miglior funzionamento dei servizi di *lobbying* nell'Unione e quindi una migliore difesa degli interessi privati, ma anche di quelli pubblici inerenti anche all'ordine democratico. Preannuncia, per questo motivo, un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), prendendo atto degli interventi svolti sull'opzione del voto, ritiene possibile il rinvio della votazione alla settimana prossima, ma allo stesso modo ritiene urgente dare un segnale forte in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, alla luce delle posizioni espressi dai gruppi, propone di rinviare la votazione alla giornata di mercoledì 3 aprile, alle ore 12, consentendo un approfondimento, in particolare, sui due temi sollevati del livello di armonizzazione della normativa proposta e dei contenuti del pacchetto europeo a difesa della democrazia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, essendo peraltro stato concluso in sede unionale, in base alle procedure previste dai Trattati ed essendo previsto nell'ambito dell'atto di adesione della Croazia all'Unione del 2013.

Richiama, inoltre, il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche, finalizzato a rispondere alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e alla sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale.

Propone di rilevare la necessità di garantire adeguate tutele agli attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia. Va espresso l'apprezzamento, in particolare, per l'articolo 4 del disegno di legge, che mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori.

Propone inoltre di richiamare in premessa le perplessità emerse nell'ultima seduta sull'articolo 1, che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, e sull'articolo 8, che prevede l'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni.

Ritenendo che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, poiché il provvedimento incide, per diversi aspetti delicati, nello sviluppo delle giovani generazioni, con risvolti importanti, attinenti anche ai fenomeni di disturbo ludopatico.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea l'esigenza di adottare una regolamentazione della materia, anche alla luce degli sviluppi nel *web*, della forte presenza dei giovani nell'ambito dei videogiochi e della necessità di aiutare le famiglie. Si dichiara quindi favorevole a una normativa che disciplini l'organizzazione delle competizioni, in piena trasparenza, per arginare i fenomeni di abuso.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ritiene che i videogiochi possano essere, non solo espressione artistica, ma anche una forma di educazione culturale, citando ad esempio il filone dei *"serious games"*

", nelle cui competizioni è, pertanto, importante coinvolgere in modo corretto anche i giovani. Al riguardo, condivide quindi solo la seconda perplessità formulata dal Relatore, in merito alla norma che considera i giocatori come lavoratori. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) condivide le osservazioni precedenti e preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, ritenendo utile promuovere i videogiochi come espressione culturale e al contempo, come rilevato dalla senatrice Rojc, evitare qualsiasi valenza normativa che possa facilitare l'approdo ludopatico.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati. Richiama, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea, e la successiva lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea.

Ritenendo che il provvedimento non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), relatore introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica [dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti \(TUB\), siglato a Roma il 26 gennaio 2024](#).

Ricorda che il Tribunale unificato dei brevetti, di cui fanno parte attualmente 17 Stati, ha lo scopo di giudicare sulle controversie in materia di brevetti europei, le cui sentenze dovranno essere riconosciute e applicate in tutti i Paesi aderenti al sistema.

[L'Accordo serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano, nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.](#)

Ricorda, infatti, che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della Brexit.

L'Accordo consta di 20 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. L'articolo 2 impegna il nostro Paese a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, i locali individuati nell'Allegato 1 dell'Accordo stesso.

L'articolo 3 riconosce al TUB la personalità giuridica, quindi la capacità di concludere contratti, acquistare beni e stare in giudizio. L'articolo 4 impegna l'Italia a fare in modo che la divisione del TUB riceva il sostegno per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessari per il suo funzionamento e la piena operatività.

Gli articoli da 5 a 8 impegnano il nostro Paese a garantire l'inviolabilità dei locali del TUB, la massima sicurezza, le comunicazioni, nonché le immunità da procedimenti legali o provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.

Gli articoli 10 e 11 prevedono delle agevolazioni finanziarie per il TUB e le sue proprietà esentandole dalle imposte dirette e dall'IVA, ad eccezione del versamento dei tributi relativi ai servizi di pubblica utilità.

L'articolo 12 prevede il rilascio al personale del TUB, nonché ai loro familiari e domestici, di una carta d'identità. Lo stesso articolo elenca una serie di esenzioni e agevolazioni finanziarie, quali ad esempio l'esenzione dal pagamento delle imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal TUB per il personale che ricopre presso il Tribunale la carica di giudice, cancelliere e vice cancelliere, anche ove siano cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia, nonché per tutto il personale non avente cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia.

L'articolo 13 consente ai familiari del personale del TUB di svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. L'articolo 14 disciplina il regime previdenziale e sanitario del personale del Tribunale.

L'Accordo dispone altresì, all'articolo 15, che le Autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, mentre l'articolo 16 obbliga il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni.

L'articolo 17 stabilisce che, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale il personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

L'articolo 18 disciplina la responsabilità in capo al TUB derivante dalle attività che esso svolge sul territorio italiano.

Infine, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini dell'entrata in vigore.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 richiama l'articolo 17 dell'Accordo, relativo al personale amministrativo di supporto proveniente dal Ministero della giustizia, nella misura massima di 7 unità di personale non dirigenziale, con oneri a proprio carico.

L'articolo 4 valuta gli oneri economici in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 28 marzo, ore 9,15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM(2023) 769 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 19)  
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E  
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 769), che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale; considerato che l'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali ha consentito l'allevamento in condizioni non idonee al benessere di cani e gatti, e il loro



commercio illegale, comportando problemi importanti in termini di salute degli stessi animali e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia;

considerato che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui la Camera dei deputati italiana e la Camera dei deputati ceca hanno emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà; tenuto conto della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione LAV, pervenuta il 13 marzo 2024; valutato che il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali;

ritiene, tuttavia, che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni:

alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Si ritiene, al riguardo, necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale;

per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, si ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento;

in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, si rileva la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera b), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera c);

in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, si rileva la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM(2023) 637 DEFINITIVO  
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E  
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,  
esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 637), che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti;

considerato che l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in

aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. L'attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione è in aumento, anche in seguito alla guerra della Russia contro l'Ucraina e le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza esistenti in taluni Stati membri e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso;

condivisa la rilevanza politica dell'iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul corretto funzionamento della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e dell'avvio di un nuovo ciclo istituzionale europeo, assicurando ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno, di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici;

rilevato che la difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei pareri motivati espressi dai Parlamenti di Ungheria e di Irlanda, e del documento approvato il 13 marzo 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati italiana, ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto [solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri;](#)

ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione;

ritiene, tuttavia, che:

- con riguardo al principio di attribuzione, il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta;
- con riguardo alla scelta dello strumento giuridico, non appare adeguatamente motivata l'opzione della armonizzazione massima, che esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1059**

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014; considerato che l'Accordo è inteso a includere la Repubblica di Croazia tra le Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio; ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati e trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'Unione, dalla capacità di quest'ultima di stipulare accordi internazionali con Stati terzi; richiamato il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970**

La 4a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche; considerato che esso risponde alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e della sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale; valutata la necessità di garantire adeguate tutele agli tutti attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia; preso atto che, ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge, è previsto che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni; valutato positivamente che l'articolo 4 mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale, della quale, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata; rilevate le perplessità con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, e con riferimento all'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni, ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, valutato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048**

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;  
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea;  
considerato inoltre la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;  
valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 149 (ant.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

149ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1042\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), siglato a Roma il 26 gennaio 2024.

Il Relatore ricorda che l'Accordo è inteso a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.

Richiama, inoltre, la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB del 26 giugno 2023, che ha istituito a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della *Brexit*.

Ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostantivo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ( [COM\(2023\) 637 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 20)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.

[Il senatore SATTÀ \(Fdl\), relatore, svolge un'ulteriore nota integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, recante requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi.](#)

Nell'ultima seduta della Commissione si era infatti deciso di svolgere un approfondimento con riguardo ai due temi del pacchetto europeo a difesa della democrazia e del livello di armonizzazione della normativa proposta.

Per quanto riguarda il primo punto, ricorda che l'iniziativa fa parte del pacchetto per la "difesa della democrazia" in Europa, presentato il 12 dicembre 2023 in vista delle elezioni europee del 2024. L'obiettivo di questo pacchetto è di affrontare la minaccia delle ingerenze straniere instaurando una maggiore trasparenza e, al tempo stesso, incoraggiando l'impegno civico e la partecipazione dei cittadini alle democrazie europee.

L'elemento centrale del pacchetto è costituito proprio dalla proposta di direttiva in esame (COM(2023) 637), finalizzata a migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica delle attività di rappresentanza di interessi per conto di Paesi terzi che sono dirette a influenzare le politiche, il processo decisionale e lo spazio democratico.

Il pacchetto comprende anche due raccomandazioni, volte a promuovere elezioni libere, regolari e resilienti e la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile all'elaborazione delle politiche.

In particolare, la raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione, del 12 dicembre 2023, "relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo", incoraggia gli Stati membri a promuovere norme democratiche rigorose in materia di elezioni nell'Unione europea, sostenendo un'elevata affluenza elettorale e una partecipazione inclusiva e agevolando l'esercizio dei diritti elettorali.

Per esempio, si raccomanda l'adozione di codici di condotta da parte dei partiti politici, in cui sia prevista l'astensione da comportamenti manipolativi tra cui: i) l'uso di contenuti che rivelano informazioni personali (*doxing*) o rubati, compresi i *deepfake* generati da sistemi di intelligenza artificiale; ii) l'uso di contenuti fuorvianti o improntati all'odio; iii) il ricorso a tecniche manipolative per diffondere o amplificare messaggi politici; iv) la rappresentanza di interessi non dichiarati. La raccomandazione affronta anche le questioni della protezione e della cibersicurezza delle infrastrutture connesse alle elezioni e propone misure volte a ridurre al minimo i rischi di ingerenza da parte di Paesi terzi tramite il finanziamento di fondazioni e partiti politici, campagne elettorali e candidati. La raccomandazione sottolinea che gli strumenti di sorveglianza non dovrebbero mai essere utilizzati per interferire con il dibattito democratico e che il ricorso a tali strumenti per colpire gli attori politici e i giornalisti a fini politici è inaccettabile.

La raccomandazione (UE) 2023/2836 della Commissione, del 12 dicembre 2023, "sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche", è finalizzata a creare e mantenere un ambiente sicuro e favorevole alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani, che permetta loro di partecipare effettivamente all'elaborazione democratica delle politiche pubbliche. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre forme innovative di partecipazione che coinvolgono direttamente i cittadini, come *panel* e assemblee dei cittadini e altri formati di dialogo e co-creazione. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero trarre ispirazione dall'esperienza, dalle competenze e dalle buone prassi raccolte durante la Conferenza sul futuro dell'Europa e i successivi *panel* europei di cittadini, nonché da norme internazionali quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla partecipazione pubblica.

In vista delle elezioni europee del 2024, la Commissione europea promuoverà i dialoghi pre-elettorali e la collaborazione con le piattaforme *online* e gli altri firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione, basandosi sugli impegni esistenti a favore della trasparenza della pubblicità politica e della cooperazione tra i firmatari ed esplorando nel contempo altre soluzioni per affrontare i danni potenziali dei nuovi strumenti basati sull'Intelligenza artificiale (IA) in materia di disinformazione. Il pacchetto è, infine, completato dalla comunicazione COM(2023) 630 della Commissione europea, del 12 dicembre 2023, "sulla difesa della democrazia", che riesamina il lavoro svolto nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea del 2020.

Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla natura di direttiva di "armonizzazione massima", il Relatore ritiene che la piena armonizzazione per le questioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva proposta impedirebbe agli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi

supplementari nel quadro delle norme armonizzate, limitando così ulteriormente il rischio di divergenza tra le norme e pratiche nazionali che imporrebbero requisiti potenzialmente sproporzionati o di natura repressiva.

A titolo di esempio, nella Comunicazione sulla difesa della democrazia, del 12 dicembre 2023 (COM(2023) 630), si specifica che agli Stati membri sarebbe impedito di chiedere, ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, di registrarsi come "organizzazione che riceve sostegno dall'estero" o di dover indicare nel proprio sito *internet* o nelle proprie pubblicazioni e materiali stampati il fatto di essere un'organizzazione che riceve sostegno dall'estero.

Al contempo, gli Stati membri resterebbero liberi di stabilire norme in ambiti non rientranti nella direttiva, tra cui per esempio l'ambito dei rapporti tra i funzionari delle amministrazioni pubbliche e i rappresentanti di interessi.

Pertanto, il divieto di mantenere o introdurre norme nazionali diverse riguarda unicamente lo stretto ambito di applicazione della direttiva, ovvero solamente l'attività di *lobbying* per conto di soggetti (privati o pubblici) riconducibili a governi o autorità pubbliche di Stati terzi, e solo per quanto riguarda gli aspetti di tale attività che sono disciplinati dalla direttiva.

Restano quindi escluse tutte le attività di *lobbying* di provenienza europea, sia da parte di privati o imprese, sia per conto dei governi di altri Stati membri dell'Unione, o anche di provenienza extra-europea, sempre che non siano per conto di autorità pubbliche di Stati terzi. Tutto ciò resta quindi di competenza degli Stati membri, che potranno avere normative più o meno stringenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva.

D'altra parte, l'ascrivibilità delle attività di un soggetto privato ad un governo straniero non è disciplinata, se non nell'indicazione: "tenuto conto di tutte le circostanze del caso" (articolo 2, punto 4, lettera b). Appare chiaro, quindi, il grado di indeterminatezza per stabilire se un soggetto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva o meno, nel caso in cui non sia chiaro se tale [soggetto privato stia in realtà operando per conto di un governo straniero, per svolgere attività finalizzate a influenzare gli affari interni di un Paese europeo](#).

Paradossalmente, [proprio qualora la risposta sia positiva, lo Stato membro verrebbe privato della possibilità di applicare una normativa nazionale più stringente di quella europea, a tutela del proprio ordine democratico interno](#).

Certamente, l'azione volta a influenzare le politiche pubbliche di uno Stato europeo potrebbe anche avere come scopo un interesse reciproco, che quindi comporti un vantaggio anche per lo Stato europeo oggetto dell'attività straniera. Ma la proposta di direttiva non nasce dalla necessità di salvaguardare questi possibili interessi reciproci, quanto dall'esigenza di difendere l'ordine democratico europeo e quindi il corretto e trasparente svolgimento di processi elettorali o di definizione delle scelte politiche. [La dichiarata intenzione di non ostacolare il libero esercizio in Europa della rappresentanza di interessi per conto di governi di Stati terzi, attraverso l'armonizzazione massima che non consente normative nazionali più stringenti, sembra quindi contrastare con la finalità della difesa dell'ordine democratico europeo dalle ingerenze straniere](#).

Per questo motivo, il Relatore ritiene opportuno che sia consentito a ciascuno Stato membro di poter disporre requisiti aggiuntivi o diversi, rispetto alla direttiva, qualora ritenga di essere particolarmente minacciato dalla volontà di un Paese terzo di influenzare il suo andamento democratico interno.

Ricorda infine che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 21 marzo 2024. La proposta è esaminata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali, di cui i Parlamenti di Ungheria e di Irlanda hanno espresso pareri motivati di contrarietà sul rispetto del principio di sussidiarietà.

Il relatore illustra quindi un nuovo schema di risoluzione, in cui si conferma il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma in cui si mettono in rilievo, in senso critico, la carenza della base giuridica rispetto all'obiettivo della trasparenza a difesa della democrazia in Europa e, per lo stesso motivo, la necessità di consentire regolamentazioni nazionali più stringenti, a tutela del proprio ordine pubblico democratico interno.

Più in particolare, ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto [solo un intervento a](#)

livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri.

Ritiene che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione.

Nello schema di risoluzione si propone tuttavia di rilevare, con riguardo al principio di attribuzione, che il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure in materia di trasparenza. Tali misure in larga parte non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta.

Con riguardo alla scelta dello strumento giuridico, non appare adeguatamente motivata l'opzione della armonizzazione massima, esplicitata all'articolo 4 della proposta, che esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi. Paradossalmente, proprio nel caso in cui appaia chiaro che un soggetto privato stia in realtà operando per conto di un governo straniero, per svolgere attività finalizzate a influenzare gli affari interni di un Paese europeo, si applicherebbe la direttiva e lo Stato membro verrebbe privato della possibilità di applicare una normativa nazionale più stringente di quella europea, a tutela del proprio ordine democratico interno. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). La dichiarata intenzione di non ostacolare il libero esercizio in Europa della rappresentanza di interessi per conto di governi di Stati terzi, attraverso l'armonizzazione massima che non consente normative nazionali più stringenti, sembra quindi contrastare con la finalità della difesa dell'ordine democratico europeo dalle ingerenze straniere. Risulterebbe pertanto più coerente con quest'ultima finalità la definizione di *standard* minimi.

La risoluzione è inoltre da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ringrazia il relatore per l'approfondimento in relazione ai temi sollevati nel corso della discussione.

In particolare, dimostra apprezzamento per la riflessione sugli ambiti di tutela previsti dalla proposta, che non riguardano solamente gli aspetti relativi al mercato interno, ma che vanno integrati anche con quelli volti alla difesa dell'ordinamento democratico degli Stati membri, e in cui rilevano quindi anche gli spazi di tutela offerti dagli ordinamenti interni.

Sottolinea inoltre l'importanza di un'armonizzazione della normativa che però non deve essere intesa come armonizzazione massima, ma come limite minimo di salvaguardia al di sotto del quale non è possibile andare e che lascia liberi gli Stati membri di prevedere disposizioni più rigorose.

Ritiene infine che la difesa dalle ingerenze straniere sia importante anche in relazione al contesto internazionale in continua evoluzione, con riferimento ad esempio ai recenti episodi riguardanti i *cyberattacchi* contro istituzioni britanniche.

Preannuncia pertanto il suo voto favorevole.

Interviene il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), sottolineando l'importanza dei temi in



questione, con riferimento alla difesa dalle ingerenze straniere.

Ritiene peraltro altrettanto importante approfondire anche il tema delle ingerenze interne, in relazione ad alcuni recenti episodi di manipolazione di posizioni politiche altrui, a fini elettorali, che costituiscono allo stesso modo un *vulnus* della democrazia che deve essere sanato.

Osserva infatti come, con riferimento al tema delle *fake news*, sia necessario difendere il diritto di espressione e di libera manifestazione del pensiero, riconoscendo al contempo, e punendo, gli abusi con provvedimenti *ad hoc*. Stigmatizza, al riguardo, i recenti fenomeni di manipolazione sui *social media* relativi alle posizioni espresse dal suo partito in relazione alle consultazioni elettorali in Sardegna.

Si sofferma poi sul ruolo delle varie sedi della rete dei centri *Europe Direct*, e sul loro ruolo nel diffondere, senza alcuna valutazione critica, le posizioni e le politiche dell'Unione europea. Si tratta, a suo giudizio, di posizioni eccessivamente entusiastiche rispetto alla scelta di fissare a livello europeo la soluzione dei problemi, mentre altrettanto rilievo andrebbe dato alle altre sedi in cui si reputa maggiormente idoneo alla soluzione dei problemi il livello nazionale, così rappresentando anche opinioni diverse.

Preannuncia infine il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Interviene il senatore SENSI (*PD-IDP*), rilevando come il testo presentato oggi in votazione sia criticabile sotto molti aspetti, ma rinviando a quanto sarà espresso dalla senatrice Rojc in merito alla posizione del Gruppo.

Ritiene invece importante soffermarsi in senso critico su quanto espresso dal senatore Claudio Borghi in merito alla qualificazione come legittime opinioni di quelle che sono invece qualificabili come *fake news* e in merito all'attività di comunicazione istituzionale che svolge la Commissione europea, da lui contestata perché troppo orientata su posizioni europeiste.

Si tratta di affermazioni da cui dissente fermamente e che evidenziano un chiaro scollamento con la posizione espressa dal relatore di maggioranza sul testo che viene oggi posto in votazione.

Ricorda l'importanza di informare correttamente e richiama in particolare le preoccupazioni dei lavoratori di una importante agenzia di stampa che rischia di essere messa in vendita, così privando i cittadini di un presidio informativo importante.

Ritiene quindi inaccettabile che nella 4ª Commissione vengano formulate critiche e perplessità sul lavoro svolto dalla rete dei centri *Europe Direct* e in generale sul valore aggiunto dell'Unione europea per il nostro Paese.

Esprime infine le sue perplessità sull'espressione di un voto che tuttavia non corrisponde a suo avviso alle valutazioni svolte.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) precisa di non avere mai affermato che le *fake news* costituiscano una legittima opinione, in quanto l'affermazione del falso è sicuramente da sanzionare. Tuttavia - e al contrario - una legittima opinione può talvolta essere etichettata come *fake news* al solo fine di screditarla di fronte all'opinione pubblica. E questo l'aspetto che voleva segnalare come fortemente critico.

Si tratta di concetti semplici, che non necessitano di ulteriori precisazioni.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LOREFICE (*M5S*), ringraziando il relatore per i chiarimenti alle richieste emerse in sede di discussione generale.

Ricorda che in Italia non risulta attualmente una legge che imponga *standard* superiori a quelli individuati dalla direttiva e ritiene quindi importante l'introduzione di una regolamentazione dell'attività di *lobbying* che per ciò solo assicura un maggiore rigore rispetto alla situazione attuale.

Sottolinea quindi la forzatura che a suo avviso lo schema di risoluzione propone per quanto riguarda il punto sull'armonizzazione. Ponendosi in accordo con il testo della proposta di direttiva, preannuncia quindi il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) concorda con il senatore Lorefice per quanto riguarda la necessità di rendere uniforme la regolamentazione a livello europeo, poiché la materia in questione, data la sua delicatezza, non può essere lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, che potrebbero anche decidere di "legiferare meno".

Preannuncia quindi il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

Interviene nuovamente il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) per sottolineare le evidenti diversità di vedute per quanto riguarda i centri *Europe Direct*, che si occupano solo di comunicazione istituzionale.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ( [COM\(2023\) 755 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come illustrato in precedenza, reca regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione europea.

Il Ministero della Giustizia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, una relazione con cui valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, in quanto le disposizioni della proposta danno luogo ad un approccio più strategico alla lotta al traffico di migranti, prevedendo strumenti più efficaci sia a livello preventivo che di repressione penale. Viene valutato positivamente anche il potenziamento dell'attività di raccolta dei dati, allo scopo di rendere il fenomeno più comprensibile.

La relazione evidenzia l'urgenza del provvedimento, considerata l'importanza che il traffico di migranti costituisce per la criminalità organizzata nell'Unione europea.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto il traffico di migranti è un'attività criminale transfrontaliera che non può essere affrontata con successo dall'azione individuale dei singoli Stati membri.

Inoltre, l'ulteriore ravvicinamento della definizione del reato, dei livelli delle sanzioni e delle misure di prevenzione applicabili negli Stati membri può garantire un'azione più efficace nell'indagare, accertare e perseguire il traffico di migranti ed evitare forme di *forum shopping* da parte dei criminali che approfittano dei sistemi in cui le sanzioni sono meno severe. L'intervento dell'Unione europea produrrebbe in questo senso un valore aggiunto, ravvicinando ulteriormente il diritto penale degli Stati membri e contribuendo a creare parità di condizioni tra gli stessi.

Il Governo concorda con la Commissione europea anche sul rispetto del principio di proporzionalità, valutando che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi in questione.

Il quadro complessivo di circostanze aggravanti e attenuanti, introdotto dalla proposta, garantisce la proporzionalità delle sanzioni penali, in linea con quanto sancito dall'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Volendo approfondire gli elementi innovativi contenuti nella proposta, la Relatrice segnala, in particolare, che l'articolo 6 stabilisce le norme di base per le sanzioni applicabili alle persone fisiche. Il livello delle sanzioni deve rispecchiare la gravità dei reati: il favoreggiamento e l'istigazione pubblica devono essere puniti con almeno tre anni di reclusione, mentre i reati aggravati devono comportare almeno 10 anni di reclusione. I reati più gravi, specialmente quelli che causano la morte di individui, devono prevedere almeno 15 anni.

Attualmente, le sanzioni variano tra gli Stati membri: ad esempio, vanno da un anno in Belgio e Spagna fino a 10 anni in Bulgaria, Irlanda, Cipro e Slovenia per il favoreggiamento dell'ingresso e del transito illegali. Per il favoreggiamento del soggiorno, le sanzioni vanno da un anno in Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Spagna e Austria fino a 15 anni a Cipro.

Dal 2015, 15 dei 28 Stati membri hanno modificato le loro leggi, introducendo sanzioni più severe, considerando reato anche il tentativo di traffico di migranti e escludendo l'assistenza umanitaria dal

transito illegale.

L'articolo 18 sostituisce, in relazione agli Stati membri vincolati dal nuovo regime, le disposizioni vigenti riguardanti la configurazione come reato del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

L'articolo 19 stabilisce che gli Stati membri devono recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Volendo dar conto della normativa penale vigente nell'ordinamento nazionale, con riferimento al contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, segnala che l'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dettaglia varie violazioni concernenti l'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.

Il primo comma tratta il reato di agevolazione dell'ingresso illegale nel territorio nazionale, punendo coloro che facilitano tale azione con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa di 15.000 euro per persona. Il comma 3 enumera le circostanze aggravanti, come il trasporto di cinque o più persone illegalmente, l'esposizione al pericolo, i trattamenti inumani, l'uso di documenti falsi o armi, portando la pena fino a 16 anni di reclusione e ulteriori sanzioni.

Il comma 3-ter prevede un aumento della pena se il reato mira a sfruttare persone per prostituzione, sfruttamento sessuale o lavorativo, con multa di 25.000 euro per persona.

Il comma 3-quinquies introduce una circostanza attenuante per coloro che cooperano con le autorità, aiutando nella raccolta di prove o nell'individuazione degli autori di reati, con possibile riduzione della pena fino alla metà.

Altri reati sono trattati nei commi 5 e 5-bis, riguardanti il favoreggiamento della permanenza illegale e l'ospitalità a stranieri senza titolo di soggiorno, con pene che variano da multe a confische di beni.

Infine, l'articolo 10-bis sanziona con ammende da 5.000 a 10.000 euro gli stranieri che si trattengono nel territorio senza documenti validi, secondo quanto stabilito dalla legge n. 68 del 2007.

Ricorda infine che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 marzo 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ( [COM\(2024\) 139 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*Fdl*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo che persegue lo scopo di apportare adeguamenti ai regolamenti dei piani strategici della Politica agricola comune (PAC).

Tali piani, elaborati dai 28 Stati membri e in vigore dal 2023, forniscono sostegno diretto agli agricoltori per il reddito, gli investimenti, la tutela ambientale, lo sviluppo rurale e l'innovazione. I piani strategici mirano a una maggiore sussidiarietà nella gestione della PAC e all'efficacia dell'attuazione; supportano inoltre l'agenda del *Green Deal* della Commissione europea, combinando iniziative normative, investimenti nella ricerca e azioni per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici entro il 2050.

Sebbene il quadro normativo esistente sia generalmente efficace, il primo anno di attuazione ha evidenziato la necessità di adeguamenti per garantire una migliore implementazione e ridurre gli oneri burocratici.

Il contesto politico, compreso il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, influenza anche il mercato agricolo e il quadro della politica agricola europea. Le proteste diffuse degli agricoltori in tutta l'Unione europea riflettono le complesse sfide e i cambiamenti in corso nel settore.

Il Consiglio europeo del febbraio 2024 ha posto l'attenzione su queste sfide e la Commissione europea ha promesso di ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese agricole attraverso un'analisi dettagliata.

Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha confermato la volontà politica di rispondere alle preoccupazioni

degli agricoltori, supportando misure a breve termine e chiedendo una revisione dei regolamenti fondamentali della PAC.

Le modifiche proposte si concentrano su diversi aspetti: riduzione degli oneri amministrativi e flessibilità per le amministrazioni nazionali nell'adattare l'attuazione alle esigenze degli agricoltori; modifiche nell'equilibrio tra i requisiti di condizionalità e i regimi volontari che promuovono pratiche ecologiche; garanzia di stabilità della politica durante il ciclo di vita dei piani strategici.

Ad esempio, le modifiche relative alla condizionalità offriranno maggiore flessibilità agli Stati membri nella definizione delle norme a livello nazionale, semplificando l'onere e prevedendo più opzioni per soddisfare i requisiti o esenzioni specifiche in caso di condizioni avverse. Inoltre, gli agricoltori più piccoli saranno esentati dalle visite di controllo per rispettare i requisiti di condizionalità, alleviando così il carico amministrativo sia per loro che per le autorità nazionali.

La proposta include anche un aumento del numero di modifiche consentite ai piani strategici della PAC, permettendo agli Stati membri di adeguare i propri in base all'evoluzione delle condizioni agricole. Questo dovrebbe evitare che requisiti non più giustificati rimangano in vigore solo per motivi amministrativi.

Si sottolinea che spetta agli Stati membri sfruttare appieno le disposizioni di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi sugli agricoltori.

La base giuridica della proposta in esame è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal momento che il regolamento modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la modifica dei regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116, necessaria al fine di alleviare determinate difficoltà, semplificare e alleggerire gli oneri a carico degli agricoltori nel quadro legislativo della PAC, può avvenire solo a livello dell'Unione europea.

Il TFUE prevede che la competenza in materia di agricoltura sia condivisa tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione esercita la sua competenza adottando vari atti legislativi e definendo e attuando in questo modo una PAC dell'Unione europea, come previsto agli articoli da 38 a 44 del TFUE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta di direttiva si limiti a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi preposti.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà scade il 14 maggio 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 4 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede la verifica dell'*iter* europeo della proposta normativa in esame e degli altri atti all'attenzione delle Istituzioni europee, al fine di ottimizzare i lavori in vista delle oramai prossime elezioni europee, concentrando i lavori sugli atti ritenuti prioritari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1042**

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), siglato a Roma il 26 gennaio 2024; considerato che l'Accordo è inteso a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024;

ricordato che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della *Brexit*; valutato che l'Accordo non presenta problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA  
N. COM(2023) 637 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 20)  
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E  
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 637), che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti;

ricordato che l'iniziativa fa parte del pacchetto per la "difesa della democrazia" in Europa, presentato il 12 dicembre 2023, in vista delle elezioni europee del 2024, che comprende anche la raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione, "relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo", e la raccomandazione (UE) 2023/2836 della Commissione, "sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche", oltre alla comunicazione COM(2023) 630 della Commissione europea, del 12 dicembre 2023, "sulla difesa della democrazia";

considerato che l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. L'attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione è in aumento, anche in seguito alla guerra della Russia contro l'Ucraina e le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza esistenti in taluni Stati membri e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso;

condivisa la rilevanza politica dell'iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul corretto funzionamento della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e dell'avvio di un nuovo ciclo istituzionale europeo, assicurando ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno, di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici;

rilevato che la difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei pareri motivati espressi dai Parlamenti di Ungheria e di Irlanda, e del documento approvato il 13 marzo 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati italiana,

ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri;

ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di

accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione;

ritiene, tuttavia, che:

- con riguardo al principio di attribuzione, il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta;

- con riguardo alla scelta dello strumento giuridico, non appare adeguatamente motivata l'opzione della armonizzazione massima, esplicitata all'articolo 4 della proposta, che esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi. Paradossalmente, proprio nel caso in cui appaia chiaro che un soggetto privato stia in realtà operando per conto di un governo straniero, per svolgere attività finalizzate a influenzare gli affari interni di un Paese europeo, si applicherebbe la direttiva e lo Stato membro verrebbe privato della possibilità di applicare una normativa nazionale più stringente di quella europea, a tutela del proprio ordine democratico interno. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). La dichiarata intenzione di non ostacolare il libero esercizio in Europa della rappresentanza di interessi per conto di governi di Stati terzi, attraverso l'armonizzazione massima che non consente normative nazionali più stringenti, sembra quindi contrastare con la finalità della difesa dell'ordine democratico europeo dalle ingerenze straniere. Risulterebbe pertanto più coerente con quest'ultima finalità la definizione di *standard* minimi.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA RICHIESTA DI AFFARE ASSEGNATO AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, nella riunione appena conclusa, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, anche al fine di dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, di dare mandato al Presidente della Commissione, congiuntamente con il Presidente della 4ª Commissione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di un affare avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 2, la lettera a) prevede attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

Alla successiva lettera b), si stabilisce che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 2, il quale tuttavia reca solo un limite di spesa per la formazione dei docenti.

La lettera c) prevede di equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione.

La lettera d) dispone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.



Alla lettera f), viene poi prevista l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale" e sarà stabilita la formazione per i docenti.

Al successivo comma 2, viene previsto che al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente, le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete, nonché, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

In relazione alla formazione dei docenti, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la cui copertura, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non appare in linea con la legge di contabilità.

L'articolo 3, in relazione alla delega in esame, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, che peraltro dovrebbe escludere quanto previsto dall'articolo 2 in tema di formazione.

In relazione al contenuto delle disposizioni sopra richiamate, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria. A tale riguardo, è necessario acquisire le valutazioni del Governo, mediante la richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, della predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(562-A) Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poste dalla Commissione bilancio sul testo e sull'emendamento 4.4, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

**(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo oggetto della ratifica in esame ne estende la partecipazione alla Croazia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, senza modificazioni, non appare quindi necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'Accordo non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rammenta inoltre che,

in occasione di due precedenti accordi di adesione allo Spazio economico europeo, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Considerato che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario e che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che prevede che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10 del testo dell'Accordo, che occorre avere conferma che le agevolazioni previste, sia per il Tribunale unificato brevetti che per la relativa proprietà, non determinino effetti negativi sulle entrate.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge occorre avere conferma che il Ministero della giustizia possa autorizzare un distacco di 7 unità di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale.

Inoltre per le relative attività di formazione del predetto personale, di cui all'articolo 4, comma 1, occorre avere ulteriori elementi al fine di verificare la congruità delle spese come calcolate in relazione tecnica.

Per quanto concerne l'aumento del contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, previsto all'articolo 4, comma 2, occorrerebbero ulteriori elementi al fine di verificare le somme previste nel testo che, nella relazione tecnica, vengono giustificate con l'aggiornamento delle stime in relazione al ritardo dell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte agli elementi di chiarimenti richiesti nella relazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alle richieste di chiarimenti formulate sul provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è in corso l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ( [n. 137](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, recante modifiche al codice di procedura civile al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente: considerato che tale stanziamento afferisce alle esigenze relative alla digitalizzazione sia del settore civile che di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla sola digitalizzazione del solo processo civile.

Con riferimento all'articolo 4, recante una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, considerato che la relazione tecnica asserisce che le modifiche introdotte rientrano nelle modalità ordinarie di digitalizzazione del settore di giustizia civile e che quindi non comportano ulteriori oneri, andrebbe chiarito quali siano le operazioni telematiche ancora da implementare e quali risorse residuino per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, considerato che nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento vengono evidenziati elementi di criticità sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari, da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 137 e della Camera dei deputati n. 192.

La sottosegretaria SAVINO rileva che è in corso l'istruttoria con l'amministrazione competente per materia, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta, al fine di poter fornire le risposte sugli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 223 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

#### 223ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Paita, illustra la seguente proposta di parere, tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 3, si specifica che allo stato attuale il Ministero della giustizia ha già assegnato, a titolo di personale di supporto amministrativo al Tribunale unificato dei brevetti, 7 unità di personale non dirigenziale *full-time*, assegnato alla Corte di appello di Milano, quale organo territoriale di vertice, per le specifiche attività della divisione del Tribunale suddetto. Viene pertanto chiarito che la legge di ratifica autorizza il Ministero della giustizia a distaccare fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale e che gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo del personale chiamato a prestare servizio presso il Tribunale unico dei brevetti restano a carico della amministrazione di appartenenza;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, viene precisato che per l'attività di formazione del predetto personale, che si svolge regolarmente presso le diverse divisioni europee dell'Organismo comportando delle spese di missione del personale preposto, è stimabile, solo forfettariamente, una spesa dell'ordine di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, considerato che il predetto personale è già operativo presso la sede locale. In particolare, il Governo ha chiarito che le spese di missione sono calcolate prudenzialmente prevedendo la partecipazione di 5 funzionari ad almeno un corso di formazione all'anno nelle sedi del Tribunale dei brevetti, a rotazione indicate per le attività di formazione (Budapest, Lussemburgo, Parigi, Monaco di Baviera) e includono i costi di viaggio, vitto e alloggio per tre giornate di permanenza in loco; al riguardo il Governo evidenzia che le quantificazioni fatte sono frutto delle proiezioni dei costi sostenuti dall'Amministrazione per trasferte analoghe, confermando la congruità delle spese ipotizzate;
- in relazione all'articolo 4, comma 2, in relazione al contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, autorizzato con legge n. 214 del 2016, sulla base della stima *illo tempore* effettuata, la legge di ratifica dell'Accordo di sede dispone l'integrazione dello stanziamento del capitolo 1457 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per 460.000 euro nel 2024, 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Tale adeguamento, che riflette le stime aggiornate del volume di attività che si prevede il Tribunale sarà chiamato a svolgere, in base al numero di imprese che si rivolgeranno al Tribunale, e del correlato livello di introiti da diritti processuali, tenuto conto degli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, si rende necessario a seguito del ritardo intervenuto nell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni causato dalla cosiddetta "brexit" e dalla ritardata ratifica da parte di altri Stati membri;

- in relazione all'articolo 10, è stato confermato che dalla disposizione, come dagli articoli da 11 a 14, non discendono effetti finanziari tenuto conto che l'Italia ha ratificato, con legge n. 201 del 2017, il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016. In particolare, il Governo ha chiarito che le esenzioni e i privilegi fiscali introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano nuove fattispecie, delineandosi una rinuncia a maggior gettito che non determina oneri a carico della finanza pubblica;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- in relazione all'articolo 10, non si determinano effetti finanziari negativi sulle entrate;  
- in relazione all'articolo 4, comma 1, per l'attività di formazione del personale presso le divisioni europee dell'organismo sono stimate spese di missione per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 calcolate in via prudenziale."

La sottosegretaria SAVINO, non avendo osservazioni da formulare in merito alla proposta di parere, esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo con presupposti è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## **1.4.2.4. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Barbara Gatto, responsabile del dipartimento delle politiche ambientali, e Lorenzo Giudice, membro del dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi; per Confartigianato Imprese, Andrea Stabile, responsabile degli affari legislativi e parlamentari.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti di CNA e Confartigianato**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Interviene la dottoressa Barbara GATTO, responsabile del dipartimento politiche ambientali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), la quale precisa che il proprio contributo, al pari del documento depositato presso la Commissione, è il risultato di un lavoro svolto congiuntamente da Confartigianato e da CNA.

Riepiloga innanzitutto alcuni dati numerici relativi alla filiera dell'auto, ricordando che la stessa risulta composta di diverse fasi, che vanno dalla produzione (di autoveicoli e carrozzerie, ma anche di parti e accessori) ai servizi di manutenzione e riparazione, al commercio. Complessivamente la filiera conta oltre 557.000 addetti, più di 386.000 dei quali impiegati in imprese con meno di 50 addetti. Tra questi

ultimi, quasi la metà dei lavoratori (48,5 per cento) è attiva in imprese che contano meno di dieci addetti. È, in particolare, nei settori dei servizi e del commercio - a differenza di quanto accade nel settore della produzione - che la maggior parte degli addetti lavora in imprese con meno di 50 unità. Evidenzia poi che, nell'arco degli anni tra il 2012 e il 2021, i servizi di riparazione e di manutenzione di autoveicoli si sono rivelati la componente più dinamica della filiera auto in termini di occupazione, determinando oltre i tre quarti del complessivo incremento occupazionale della filiera.

Chiarisce che sono prevalentemente le imprese artigiane - che rappresentano complessivamente il 42,2 per cento del numero complessivo di imprese della filiera auto - ad essere attive nei settori della riparazione e della manutenzione di autoveicoli.

Ricorda altresì che, sulla base dei più recenti dati Istat disponibili (2021), in Italia gli addetti in imprese artigiane attive nella filiera auto sono quasi 180.000 e rappresentano oltre il 32 per cento dell'occupazione complessiva del settore. Circa il 97 per cento di tali addetti lavorano in imprese artigiane dei servizi e del commercio, a fronte di un 2,9 per cento che lavora in imprese artigiane della filiera che si occupano di attività connesse alla produzione.

Passa poi ad offrire alcuni dati relativi ai due comparti - il settore della componentistica e il settore dell'autoriparazione - sui quali si concentrano le proposte avanzate dalle associazioni, sia in quanto tali settori sono considerati più strategici sia perché su di essi incidono maggiormente i cambiamenti in corso.

Più specificamente, la componentistica italiana, soprattutto quella legata ai motori, si sta confrontando con i mutamenti connessi all'affermarsi della mobilità sostenibile, che si identifica principalmente con l'auto elettrica, caratterizzata da un numero di componenti inferiore rispetto all'auto tradizionale. Nel Paese appartengono al comparto della componentistica oltre 2.000 imprese, più di 1.800 delle quali sono di micro-piccole dimensioni.

Per quanto riguarda il comparto dell'autoriparazione, osserva che la quota maggiore di imprese è rappresentata dal settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli (circa il 48 per cento), seguito dalla riparazione di carrozzerie di autoveicoli (circa il 26 per cento) e da autolavaggio e altre attività di manutenzione. Rileva che la dimensione media del comparto dell'autoriparazione è di 2,8 addetti per impresa.

Espone, inoltre, alcune considerazioni sulla evoluzione delle competenze richieste nell'ambito della filiera. Fa riferimento, innanzitutto, alla crescente domanda di competenze digitali, nonché di abilità *green* di livello elevato, da porre in relazione con la accentuata sensibilità della filiera alla sostenibilità ambientale.

Dà, quindi, conto di alcuni dati relativi al commercio estero di autoveicoli, facendo presente che, nell'ultimo anno, i prodotti della filiera auto *made in Italy* esportati nel mondo ammontano a un valore complessivo di 42,7 miliardi di euro, pari a circa il 7 per cento del totale manifatturiero e che la dinamica delle esportazioni risulta in crescita del 7,5 per cento per gli autoveicoli.

Ritiene che un tema cruciale sia rappresentato dall'impatto ambientale delle autovetture, che costituiscono uno dei maggiori fattori di produzione di emissioni. I dati ACI riferiti al parco macchine circolante nel 2022 mostrano che, per quanto in decrescita, il 44 per cento delle autovetture continua ad essere alimentato a benzina e il 42 per cento a gasolio, mentre, sebbene in ascesa, soltanto il 3,9 per cento sono auto ibride e lo 0,39 per cento auto elettriche.

Ulteriori valutazioni in merito all'inquinamento atmosferico veicolare possono essere desunte dall'esame delle categorie di omologazione delle autovetture (dal 2017 al 2022 sono diminuite di 13,4 punti percentuali le autovetture appartenenti a classi ambientali più basse, mentre sono aumentate quelle appartenenti alle classi a minore impatto ambientale) e dall'anzianità del parco (la quota di auto circolanti con oltre quindici anni d'età, e quindi maggiormente inquinanti, è superiore rispetto a quella rilevata nei cinque anni precedenti il 2022).

Ricorda che la transizione ecologica del settore dei veicoli è stata fortemente incoraggiata dalle disposizioni europee volte a limitarne l'impatto ambientale. Fa riferimento, in particolare, agli obiettivi definiti nel pacchetto della Commissione europea cosiddetto "*Fit for 55*", indirizzato a ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il



2050. Menziona altresì il dibattito che ha accompagnato l'approvazione del regolamento 2023/851 e prospetta la necessità di approfondire le disposizioni derogatorie in esso contenute qualora si intenda procedere a una conferma delle sue disposizioni.

Delinea, in prospettiva, la necessità che il Paese si doti di un piano di sviluppo di lungo termine che preveda la transizione verso la mobilità elettrica e che contenga politiche efficaci a sostegno della domanda, della filiera industriale e della nascita di infrastrutture nazionali, considerate le tendenze del mercato.

Sintetizza, infine, le proposte rivolte alla Commissione, a partire dall'importanza di assumere misure a sostegno della qualificazione e dell'ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese che operano nella componentistica, soprattutto alla luce della futura messa a regime del processo di elettrificazione, che concentrerà sulla batteria il valore più significativo del veicolo, imponendo alle imprese una rapida riconversione e una trasformazione nella catena delle forniture.

In aggiunta a misure di accompagnamento e sostegno delle imprese verso le tecnologie compatibili, si renderà necessario curare sia la formazione degli imprenditori sulle nuove tecnologie sia la formazione della manodopera, adeguando competenze e attrezzature.

Accenna, conclusivamente, alla necessità di rimuovere gli ostacoli per l'accesso alle informazioni tecniche delle case costruttrici, che sono essenziali per l'attività di autoriparazione in conformità agli *standard* richiesti, e all'importanza di contrastare il fenomeno della concorrenza sleale, che penalizza le imprese in regola.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato per il significativo contributo offerto da Confartigianato e CNA, domanda se possa essere di utilità una eventuale concentrazione degli investimenti su segmenti specifici della filiera, soprattutto quelli caratterizzati da maggiore fabbisogno di importazioni, e se possano essere ritenute utili azioni di incentivo al riciclo.

La dottoressa GATTO, in risposta al senatore Bergesio, si pronuncia positivamente sia con riferimento ad eventuali investimenti settoriali, soprattutto se a favore di imprese che dovranno fronteggiare processi di riconversione, sia a politiche di incoraggiamento del riuso e del riciclo, in relazione alle quali dovrà essere tenuta in considerazione la normativa europea ancora in fase di elaborazione.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia gli auditi per i contributi forniti e dichiara conclusa l'audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che è ancora aperta la discussione generale, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, facendo presente che esso è stato presentato dal Governo per ratificare l'Accordo di sede tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che avrà infatti sede a Milano.

Chiarisce innanzitutto che il Tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti (attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia), con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli.

L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una seconda sede della divisione centrale è stata stabilita a Milano.

Ricorda che con la legge n. 214 del 2016 è stato ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, che ha reso necessarie alcune correzioni al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, per quanto attiene al brevetto europeo. Al riguardo, rammenta altresì che la legge n. 102 del 2023, esaminata dalla 9ª Commissione, ha apportato modifiche al suddetto codice della proprietà industriale.

Passa, quindi, a dare conto delle disposizioni dell'Accordo di sede, precisando che esso si compone di un preambolo e di 20 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni, l'articolo 2 disciplina i locali, l'articolo 3 riconosce la personalità giuridica del TUB, mentre l'articolo 4 concerne le condizioni in cui devono essere consegnati e conservati i locali, con i relativi servizi di pubblica utilità e la connessione a *internet*. Detti locali sono inviolabili, a norma dell'articolo 5, e protetti ai sensi dell'articolo 6, fermo restando che le comunicazioni da e per i locali non sono soggette a intercettazioni o censure (articolo 7).

Rileva poi che il Tribunale e le sue proprietà sono dotati di immunità (articolo 8), possono esporre propri stemmi (articolo 9) e godono di agevolazioni finanziarie anche per l'acquisto e la gestione dei veicoli (articoli 10-11).

Gli articoli da 12 a 17 - prosegue il relatore - dettano disposizioni che, a vario titolo, riguardano il personale impiegato nel TUB e i relativi familiari, per quanto concerne lo *status* giuridico, economico, assicurativo, pensionistico, nonché per quanto concerne i relativi spostamenti. Gli articoli 18, 19 e 20 concernono, rispettivamente, la responsabilità, la risoluzione delle controversie e l'entrata in vigore.

Fa cenno, infine, al disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli. In particolare, menziona l'articolo 3, che disciplina il personale amministrativo di supporto, distaccato dal Ministero della giustizia per un massimo di 7 unità, nonché l'articolo 4, che reca le disposizioni finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la conclusione dell'esame sarà valutata in relazione all'andamento dei lavori nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella 2ª seduta pomeridiana del 1º agosto.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 giugno 2023 è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2023.

Le Commissioni 1ª e 4ª hanno espresso pareri non ostativi con osservazioni sul testo; la 4ª Commissione ha reso un parere favorevole con osservazioni anche sugli emendamenti. La Commissione giustizia ha espresso un parere non ostativo, mentre le Commissioni 7ª e 10ª si sono espresse in senso favorevole con osservazioni.

Sottolinea altresì che la Commissione bilancio, lo scorso 9 gennaio 2024, ha chiesto al Governo chiarimenti sulla relazione tecnica, formalmente richiesta il 20 luglio 2023. Al riguardo, domanda delucidazioni al Governo sulla redazione della relazione tecnica, anche per capire le modalità di prosieguo dei lavori: qualora fosse necessario apportare numerose correzioni, potrebbe essere valutata l'ipotesi di predisposizione di un nuovo testo, cui riferire nuovi emendamenti; viceversa, si potrebbe invece valutare di attendere il parere della Commissione bilancio e poi di apportare le modifiche eventualmente richieste nel parere.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che tanto il Dicastero delle imprese quanto quello

dell'economia hanno rilevato alcune criticità, su cui tuttavia non vi è ancora una valutazione complessiva. Assicura comunque che la direzione generale competente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sta istruendo il provvedimento, e propone pertanto di svolgere un approfondimento preliminare, anche di tipo politico.

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo ad una successiva interlocuzione per comprendere le eventuali esigenze di modifica, tenuto conto che, come preannunciato, potrebbe anche essere necessario predisporre un nuovo testo e riaprire la fase emendativa, nella prospettiva di concludere la discussione in tempi ravvicinati.

Tiene comunque a precisare che la legislazione sulla produzione e vendita del pane è da tempo all'attenzione del Parlamento e, per due legislature, non si è riusciti a concludere l'esame anche rispetto al quadro europeo. Rimarca altresì, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 413, che il testo a sua firma riproduceva il lavoro già compiuto nella XVIII legislatura, con l'intento di elaborare una legislazione condivisa. Assume dunque a sua volta l'impegno di effettuare gli approfondimenti necessari, su un tema che giudica delicato, anche per evitare allarmismi tra le associazioni di categoria. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) chiede se sia possibile svolgere un'audizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sul tema del monitoraggio dei prezzi del settore agricolo. Rinnova altresì la richiesta, già avanzata a più riprese nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di incardinare il disegno di legge n. 38, recante misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'esigenza di audizione dell'ISMEA, segnalando altresì di aver già preso contatti per le vie brevi con i vertici dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per un'audizione sull'attività dell'Agenzia. A tale ultimo riguardo, intende verificare la possibilità di svolgere l'audizione anche con l'omologa Commissione della Camera dei deputati in tempi brevi. Quanto alla richiesta di incardinamento del disegno di legge n. 38, si dichiara disponibile a valutare la proposta, fermo restando la necessità di concludere prima le attività già in corso.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) puntualizza che finora il suo Gruppo non ha visto avviata alcuna proposta in Commissione, nonostante le ripetute richieste in Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà in considerazione tale istanza, ritenendo tuttavia che l'obiettivo dovrebbe essere anzitutto quello di concludere le iniziative già avviate, altrimenti si tratterebbe esclusivamente di calendarizzare proposte prive di seguito.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## 1.4.2.4.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 117 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 26 MARZO 2024  
117ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e il professor Valerio Rossi Albertini, esperto.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di rappresentanti del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e del professor Valerio Rossi Albertini, esperto**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione del professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA), ringraziandolo per la disponibilità.

Il professor Salvatore LA BELLA riepiloga le finalità del Consorzio, che rappresenta un ente di ricerca volto a perseguire lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura. Gli ambiti di ricerca, prosegue, riguardano la biodiversità e le risorse genetiche vegetali, le agrienergie, il trattamento di acque reflue, nonché l'applicazione di biostimolanti. Si sofferma quindi su uno dei settori di ricerca più strategici per l'agricoltura italiana, quale quello del riuso delle acque reflue, tenuto conto che la riduzione delle risorse idriche può influire sull'immagine che l'Italia ha all'estero, anche per quanto riguarda la presenza di denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e

indicazioni geografiche tipiche (IGT).

Informa quindi che in Italia circa il 50 per cento dell'acqua è impiegato in agricoltura a fini irrigui, specialmente nel Meridione. Per contrastare la diminuzione della risorsa idrica menziona diverse soluzioni, tra cui la razionalizzazione degli usi, la captazione di acque superficiali, la ricerca di acque sotterranee, la dissalazione delle acque marine, il riutilizzo di acque reflue depurate e l'impiego di mezzi tecnici per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua. Dopo aver sottolineato che, attualmente, vi è una contrazione delle piogge e che alcune soluzioni possono essere eccessivamente costose, afferma che il riutilizzo delle acque reflue permetterebbe di ridurre il consumo globale di acqua ed è un metodo raccomandato dagli organismi internazionali e utilizzato in molti Paesi. I benefici di tale sistema, prosegue, concernono la stabilità di approvvigionamento, la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, la diminuzione del prelievo di acqua da corpi idrici naturali e la sicurezza alimentare.

Sottolinea tuttavia che sussistono dei limiti allo sviluppo dell'impiego delle acque reflue, dovuti ai sistemi di trattamento, alla rete di distribuzione e all'ostilità dei consumatori ad accettare prodotti ottenuti mediante l'impiego di tali acque. Evidenzia comunque che il Consorzio ha investito particolarmente su sistemi di raffinamento delle acque reflue con fitodepurazione, su cui le ricerche hanno prodotto risultati positivi. Ulteriori iniziative, precisa l'oratore, attengono all'uso di biostimolanti per incrementare l'efficienza nell'impiego dell'acqua.

In conclusione, reputa che l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici possa realizzarsi solo attraverso molteplici strategie che includono, tra l'altro, la gestione del suolo, l'applicazione di mezzi tecnici innovativi, la protezione delle colture e le tecniche agronomiche, fermo restando che i sistemi di affinamento delle acque reflue mediante la fitodepurazione possono rappresentare strumenti a basso costo di realizzazione e di gestione.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si complimenta per le attività di ricerca svolte dal Consorzio, ritenendo essenziale comprendere quali siano le innovazioni in tema di risparmio idrico. Al riguardo, domanda se vi siano pratiche agronomiche in grado di evitare che il suolo si impermeabilizzi eccessivamente.

Il senatore [AMIDEI](#) (FdI) giudica meritevoli di considerazione gli argomenti posti dal professor La Bella, cui potrebbe aggiungersi anche il tema dell'impiego dei fanghi in agricoltura, se trattati in modo adeguato. Riacciandosi alle affermazioni della senatrice Naturale, sottolinea a sua volta i rischi connessi alla mancanza di sostanza organica del suolo.

Il professor LA BELLA ritiene che la domanda della senatrice Naturale richieda una risposta assai approfondita. Afferma comunque che la gestione del suolo va valutata sulla base delle caratteristiche ambientali e fisiche del terreno. In tale contesto, possono essere impiegate le agrotecniche, assai importanti per il recupero anche della capacità idrica del suolo, considerata l'influenza che possono avere le alte temperature.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor La Bella per il suo contributo e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce poi l'audizione del professor Valerio Rossi Albertini, fisico atomico e molecolare, dottore di ricerca in scienza dei materiali, primo ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e docente di divulgazione della scienza di Tor Vergata.

Il professor Valerio ROSSI ALBERTINI fornisce brevemente alcuni cenni sulla propria esperienza scientifica, precisando di essersi occupato da ultimo di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Con riferimento alle ripercussioni che le ondate di calore hanno sull'agricoltura, fa presente anzitutto che i cambiamenti climatici rappresentano un fatto acclarato, tanto più che le anomalie climatiche sono ormai monitorate e dimostrano il persistere dei fenomeni di riscaldamento. Dopo aver richiamato l'effetto serra, fa notare che i mutamenti del clima determinano stress biologici per la vegetazione, la contrazione delle precipitazioni e l'insorgere di nuovi parassiti e malattie, con effetti anche sull'economia in termini di scarsità di derrate alimentari, di difficoltà per le aziende agricole e zootecniche e di aumento dei prezzi al consumatore.

Ritiene comunque che l'agricoltura possa agire per compensare tali conseguenze, tanto più che dove c'è vegetazione l'aumento delle temperature è più contenuto, grazie alla capacità della fotosintesi

clorofilliana di convertire i raggi solari in energia chimica e considerato che i fertilizzanti rilasciano ossidi di azoto più potenti dell'anidride carbonica come gas serra. Afferma pertanto che le coltivazioni con metodi tecnologicamente avanzati rappresentano una risorsa anche perché ciò alimenta la biodiversità, mantenendo la salubrità dell'ambiente.

Tra i modi per intervenire positivamente, menziona l'evoluzione dell'agrivoltaico che inizialmente ha determinato una perdita di vocazione agricola dei terreni, ma ora si è evoluto in modo da permettere la coesistenza tra campi coltivati e produzione di energia. In proposito, rende noto che sono disponibili pannelli fotovoltaici di nuova generazione, semitrasparenti, in grado di permettere la coltivazione di piante al di sotto.

Con riferimento ai sistemi per contrastare la siccità, in considerazione del fatto che le piogge sono molto concentrate in periodi brevi, reputa che occorra scavare grandi bacini e impiegare tecniche di dissalazione dell'acqua di mare, anche attraverso la cosiddetta osmosi inversa, che può eliminare la componente salina dall'acqua.

Si sofferma conclusivamente sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, che rappresenta, a suo giudizio, la più grande rivoluzione degli ultimi anni, con ambiti di applicazione sterminati e un rapporto costi-benefici assai favorevole.

Seguono i quesiti da parte dei senatori.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide la riflessione per cui l'agricoltore rappresenta una risorsa, sottolineando che la legge n. 24 del 2024 è intervenuta proprio per riconoscere la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. Concorda altresì che il campo incolto possa rappresentare un problema e si augura che, nell'attività di divulgazione, il professor Rossi Albertini possa insistere sul ruolo dell'agricoltore nel sostegno all'ambiente, anche per arginare recenti attacchi al comparto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) si associa a sua volta alle soluzioni proposte per contrastare la siccità. In proposito, menziona la pratica dell'attingimento in falda, spesso preferita all'accumulo, domandando quali siano gli effetti di un prelievo eccessivo.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) chiede se, con riferimento all'agrivoltaico, sia ancora in corso la fase sperimentale e dunque convenga attendere la definizione delle aree idonee e l'adeguata formazione degli agricoltori, per evitare costi eccessivi di tecniche non del tutto apprese.

In merito alle riserve idriche, ritiene che debba essere preliminarmente assicurata la pulizia degli invasi esistenti e solo dopo avviata la costruzione di nuovi bacini.

Domanda altresì quali siano i costi della desalinizzazione, considerati anche l'elevato consumo energetico e il problema degli scarti. Afferma conclusivamente che la ricerca gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se fornisce informazioni ai cittadini, nella consapevolezza delle esigenze del territorio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver rilevato criticamente che dal 1980 ad oggi i metri cubi di acqua da invasare sono rimasti inalterati, ricorda le misure assunte dal Governo per sostenere il settore, tra cui anzitutto il cosiddetto decreto-legge n. 39 del 2023, cosiddetto "decreto siccità".

Richiamando le affermazioni del senatore Franceschelli, fa presente che sono aumentate le richieste di concessione per i pozzi.

Si interroga poi sul carattere reversibile o meno dei cambiamenti climatici, domandando delucidazioni in proposito.

Il professor ROSSI ALBERTINI afferma anzitutto che, poiché la responsabilità dei mutamenti del clima è in parte ascrivibile all'uomo, è possibile invertire la rotta purché si avviino azioni immediate a livello globale.

In merito alle falde acquifere, sostiene che esse debbano essere considerate una risorsa rinnovabile nel loro ciclo vitale. Un uso eccessivo potrebbe invece determinare effetti negativi sull'ecosistema e sul cuneo salino, specie se le falde si trovano in prossimità del mare.

Dopo aver sottolineato che la funzione di custode svolta dall'agricoltore rappresenta, di fatto, una realtà scientifica, reputa che le tecnologie vadano impiegate con cautela, per evitare disastri ambientali. Afferma comunque che l'agrivoltaico rappresenta, a quanto gli consta, una tecnologia

collaudata.

In ordine ai dissalatori, ritiene che si possano individuare soluzioni che non gravino eccessivamente sulla rete elettrica e che consentano di utilizzare la salamoia attraverso l'abbinamento con le saline. Ribadisce infine che i nuovi pannelli solari semitrasparenti, in grado di eliminare la componente di radiazioni ultraviolette, possano offrire utili strumenti per gli agricoltori e si dichiara disponibile ad eventuali ulteriori confronti con la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Valerio Rossi Albertini per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) che giudica positivamente il riconoscimento spettante all'Italia, anche in termini di nuove possibilità lavorative. Richiama tuttavia una recente polemica apparsa sulla stampa circa il carattere frammentato della materia farmaceutica, augurandosi che questa possa costituire un'occasione per ricomporre le diverse competenze.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

**(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), sottolineando che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

Fa presente che l'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Evidenzia quindi che il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, impegna le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

Rileva altresì che sono definiti i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, ed è esplicitato l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Dopo aver dato conto delle disposizioni del Titolo III (articoli da 3 a 8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, fa notare che l'Accordo disciplina gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV,

articoli da 9 a 16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relative alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale. Tali misure sono volte a favorire soprattutto scambi di informazioni per migliorare la certezza del diritto e la trasparenza, utili all'accesso al mercato da parte delle rispettive imprese. In particolare, per quanto di competenza, rammenta che i diritti di proprietà intellettuale riguardano fra l'altro, brevetti, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche e privative per ritrovati vegetali.

Osserva inoltre che il Titolo V (articoli da 17 a 22) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, mentre i successivi articoli (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le piccole e medie imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Per quanto attiene in dettaglio alla cooperazione in materia di politica industriale e di PMI (articolo 27), segnala che essa ha a oggetto scambio di informazioni, responsabilità sociale, pratiche commerciali responsabili, tutela del consumatore, promozione di contatti tra gli operatori economici, facilitazione dell'accesso ai finanziamenti.

Accenna poi agli ulteriori ambiti di cooperazione, individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Nel rendere noto il quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) e le disposizioni finali (Titolo IX, articoli da 42 a 45), conclude menzionando i contenuti del disegno di legge di ratifica, composto di 4 articoli.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), rilevando positivamente che la ratifica in esame consente di migliorare gli scambi ed eliminare gli ostacoli.

Si associa il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP).

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) si compiace per l'esito unanime del voto.

**(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014. Rammenta in proposito che lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, prosegue il relatore, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce



un *addendum* al protocollo 38-*ter* dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Rileva poi che, ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

Accenna indi agli articoli 4 e 5, evidenziando che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamina, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

Dopo aver menzionato brevemente gli articoli 6 e 7, conclude soffermandosi sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo, che si compone di 4 articoli, e propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori [Sabrina LICHERI](#) (M5S) e [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.